

**REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE
DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992
AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER IL PERSONALE
DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI TARANTO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 70 del 24/03/2023

TITOLO I

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare ed assistenza integrativa e ne disciplina la costituzione in un fondo

Art. 2 – SCOPI

Il Fondo, che è privo di personalità giuridica e che non ha scopi di lucro, ha finalità di Realizzare una rendita previdenziale individuale per ogni singolo dipendente a tempo Indeterminato in servizio presso la Direzione Polizia Locale.

Art. 3 - DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Taranto, con contratto a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza e non amministrativo, titolari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986.
2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova.
3. Il personale comandato in entrata che possieda gli stessi requisiti sopra indicati. Il beneficio, suddiviso in dodicesimi, viene corrisposto in modo proporzionale a far data dal momento dell'assunzione presso il Comune di Taranto, attenendosi alle modalità ed ai vincoli di alimentazione del Fondo Perseo-Sirio.

Non si considerano servizio effettivo i casi di interruzione del servizio sotto elencati e i comandi presso altri Enti:

Periodi di assenza non conteggiati
Aspettativa non retribuita per assunzione a tempo determinati per incarico dirigenziale
Distacco e/o Comando presso altre Direzioni e/o Enti
Distacco sindacale retribuito e non
Aspettativa per maternità
Assenza dai servizi superiore a mesi sei per qualsiasi motivo
Aspettativa per motivi personale (Art. 11 CCNL 14.09.2000)
Congedo per la formazione (Art. 16 CCNL del 14.09.2000)
Sospensione disciplinare
Aspettativa non retribuita per assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 TUEL
Aspettativa non retribuita per incarico dirigenziale presso la ASL (art. 15 septies comma 1 D.Lgs. n. 502/92)

In caso di part-time il beneficio viene riconosciuto in misura proporzionale alla percentuale di part-time contrattualizzata.

Eventuali residui non elargiti per i casi di esclusione dal godimento del beneficio di cui sopra, saranno proporzionalmente suddivisi e corrisposti a favore degli altri beneficiari.

I periodi di appartenenza al servizio Polizia Locale si conteggiano in base ai mesi effettivi di servizio nell'intesa che le frazioni di mese superiori a 15 (quindici) giorni si computano come mese intero.

Art. 4 – PERDITA DEL DIRITTO ALLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Cessano di essere destinatari delle forme di previdenza ed assistenza complementare gestite dall'Ente, in attuazione del presente regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale qualora avvenga:

- La cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente ovvero di mobilità interna o comunque di perdita della qualifica di appartenenza alla Polizia Locale;
- Il decesso del dipendente;
- La cessazione della previdenza gestita dall'Ente;
- La cessazione del rapporto di lavoro per invalidità, vecchiaia e pensionamento;
- Il recesso volontario

Art. 5 - FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall' art. 56-quater del CCNL 2016-2018.
2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Siria per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente. Nel contempo, la nuova disciplina non esclude che siano mantenute le posizioni individuali eventualmente già esistenti presso altre forme pensionistiche complementari e le relative risorse pregresse già confluite, nel rispetto delle scelte ed autonome determinazioni individuali degli interessati.
3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore, dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Art. 6 - FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali (vedasi altresì il parere Aran del 6 Febbraio 2009 avente protocollo numero 1246/09).
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, effettivamente incassati. Tale quota deve corrispondere almeno ad una percentuale non inferiore al 10% dei proventi annualmente accertati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio, del patto di stabilità interno e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare in ragione di quanto incassato nell'anno precedente.

3. L'Ente iscriverà le risorse finanziarie necessarie nel proprio bilancio annuale nell' apposito individuato capitolo di spesa ai sensi dell'art. 393 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) relativa a ciascun esercizio finanziario e saranno oggetto di adeguamento in ragione degli effettivi introiti dei proventi contravvenzionali.
4. La Direzione Programmazione economico-finanziario, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, o altra forme pensionistiche già esistenti, secondo le modalità previste dagli stessi.

Art. 7 - MODALITA' PROCEDIMENTALI

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno, il Dirigente della Direzione Polizia Locale e Protezione Civile predispone determina dirigenziale trasmettendola al Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria ripartendo l'entità delle risorse riscaldate nell'anno precedente relative alla percentuale/quota stabilita dalla Giunta Comunale, da destinare alla previdenza del personale per le procedure di competenza.
2. Successivamente, la Direzione Polizia Locale, con le modalità previste dal presente Regolamento, destinerà la quota pro-capite al singolo dipendente, per il cui calcolo sarà ininfluente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
3. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio o altra forme pensionistiche già esistenti.

Art. 8 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Taranto ovvero di mobilità interna in altre Direzioni o Servizi, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. In tali casi, rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
2. L'obbligo contributivo dell'Ente ha comunque termine al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1.
3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

Art. 9 - CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE

4. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento dello strumento selezionato.
5. La facoltà, ove consentita dal regolamento dello strumento scelto, dovrà essere esercitata all'atto della adesione al fondo per i nuovi aderenti e successivamente secondo le modalità del contratto di finanziamento.

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Taranto, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., degli accordi decentrati, nonché di eventuali ulteriori disposizioni adottate dall'Amministrazione Comunale.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari precedentemente sottoscritti nell'ambito della stessa disciplina.